



**Contratto per l'affidamento dei servizi di riqualificazione agricola,  
risanamento conservativo e interventi di vocazione sociale dell'area  
collinare Ex Base NATO di Bagnoli (NA) denominata "Parco San Laise"**

*tra*

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI (definito in seguito, per brevità "Ente Parco"), avente sede in Piazza G. Rossini, Bacoli (NA), rappresentato dall'arch. Francesco Maisto, che ai sensi del Decreto Presidenziale n. 09 del 22.11.2023 delega per la firma dei contatti il Responsabile Amministrativo dott. Massimo D'Antonio;

*e*

LUMAR SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, (definita in seguito, per brevità, "Concessionario") con sede in 80070 Bacoli (NA), via Spiaggia Romana, 15, c/o Vision Evens, rappresentata dal legale rappresentante sig. CATUOGNO MARCO, nato a Villaricca (NA) il 12.07.1961, ed ivi residente in via Consolare Campana, 387/A, C.F. CRGMRC61L12G309R

*Premesso che*

- a. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle Aree Protette" stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle Aree Naturali Protette Regionali;
- b. la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 "Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania" definisce i principi e le norme per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- c. con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è stato istituito l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, quale Ente autonomo Strumentale della Regione Campania;
- d. con delibera di Giunta Regionale n. 307 del 02 marzo 2007, pubblicata sul BURC n. 21 del 16 aprile 2007, è approvato lo Statuto dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- e. con D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 33/93, è nominato quale Presidente/Commissario dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei l'arch. Francesco Maisto;
- f. con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020, nelle more della nomina del Direttore, il funzionario dott. Massimo D'Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco;
- g. con Deliberazione n. 18 del 03.09.2021, il Presidente/Commissario stabiliva che la competenza in materia di gestione dei capitoli di bilancio dell'Ente è affidata al Responsabile Amministrativo, il quale provvede in autonomia, tramite proprie determinazioni, oltre che al coordinamento anche alla stipula dei contratti, all'affidamento degli incarichi, all'assunzione degli impegni di spesa e ai relativi mandati di liquidazione, in conformità a quanto prevede la legge e le normative in materia di gestione della Regione Campania;
- h. con deliberazione di Giunta Regionale n. 135 del 22.03.2022 è approvato il nuovo Statuto dell'Ente Parco;
- i. con deliberazione del Presidente/Commissario n. 06 del 20.02.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025 EPRCF, munito del parere favorevole di conformità contabile reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 19 del 20.02.2023;

*Dato atto che*

- a. con Delibera del Presidente/Commissario n. 15 del 22.09.2023 con oggetto: "Protocollo di intesa tra Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e Fondazione Campania Welfare – APS per attività congiunte – Annullamento della Delibera n. 11 del 03.07.2023 ai sensi dell'art. 21- quinquies. (Revoca del provvedimento) della Legge 241/90, e approvazione del nuovo Schema di protocollo di intesa", è stato approvato in nuovo schema di Protocollo di intesa tra Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e la



## ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI



“Fondazione Campania Welfare – ASP, con sede legale in Napoli, Via Don Bosco 7 – 80141, PEC: [protocollo@pec.fbna.it](mailto:protocollo@pec.fbna.it) CF e Partita IVA 80044640631, mezzo della sua legale rappresentante, la Presidente Patrizia Stasi;

b. con deliberazione del Presidente/Commissario dell’Ente Parco n. 19 del 30.10.2023, con oggetto: “Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore interessati all’affidamento dei servizi di riqualificazione agricola, risanamento conservativo e interventi di vocazione sociale dell’area collinare Ex Base NATO di Bagnoli (NA) denominata “Parco San Laise”, è stato nominato, per l’esecuzione del suddetto bando, RUP dell’intervento il dott. Massimo D’Antonio;

c. con Determinazione del Responsabile Amministrativo n. 106 del 30.10.2023:

- è approvato l’Avviso Pubblico di cui alla deliberazione del Presidente/Commissario dell’Ente Parco n. 19 del 30.10.2023, sopra citata, ai sensi del D.Lgs. 117/17;
- sono approvati i relativi allegati: All. B, All. D, All. E, All. F, All. G;
- è precisato che il bando non prevede al momento esborsi finanziari da parte dell’Ente Parco, limitandosi a fornire opportuna collaborazione tecnico-amministrativa e progettuale a titolo gratuito;
- è nominato, ai sensi del comma 1, art. 15 del D.Lgs 36/2023 il dott. Massimo D’Antonio, già Responsabile Amministrativo dell’Ente, quale Responsabile Unico di Progetto;
- è rimandata ad apposito atto la nomina di una Commissione Valutatrice qualora le istanze pervenute fossero di numero pari o superiore a due unità. In caso di una sola istanza pervenuta sarà il RUP a valutarne l’ammissibilità;

d. alla data di scadenza del suddetto avviso, alla PEC dell’Ente risultava pervenuta una sola domanda, per cui le disposizioni di cui alla deliberazione del Presidente/Commissario dell’Ente Parco n. 19 del 30.10.2023 circa la nomina di una Commissione Valutatrice qualora le istanze pervenute fossero di numero pari o superiore a due unità non è stata attuata, conferendo al RUP la facoltà di valutarne l’ammissibilità.

**Rilevata** in fase di istruttoria dal RUP l’idoneità della cooperativa LUMAR SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in 80070 Bacoli (NA), via Spiaggia Romana, 15, c/o Vision Evens, con legale rappresentante il sig. CATUOGNO MARCO, nato a Villaricca (NA) il 12.07.1961, ed ivi residente in via Consolare Campana, 387/A, C.F. CRGMRC61L12G309R, essendo la stessa un soggetto del terzo settore rientrante nel Decreto legislativo 03.07.2017 n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O. Testo aggiornato alle modifiche apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall’11 settembre 2018, provvista dei requisiti indicati nell’art. 5. “Attività di interesse generale” comma s) “agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2, legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni”.

**Dato atto** che con determinazione del Responsabile Amministrativo n. 112 del 22.11.2023 avveniva la Presa d’atto al bando di cui sopra, approvandone nel contempo la proposta progettuale.

### Visto

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette.
- La R.R. 33/93
- lo Statuto dell’Ente Parco
- la Legge 241/90
- il D.Lgs 36/2023 sui contratti pubblici

**TUTTO CIÒ PREMESSO, DATO ATTO, RILEVATO E VISTO, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 15 DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse, da intendersi qui integralmente trascritte, sono parte integrante del presente Accordo.

#### **Art. 2 – Finalità**

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare le attività previste dal Protocollo di intesa tra Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e Fondazione Campania Welfare – APS, di cui al prot. dell'Ente Parco al n. 1076 del 11.09.2023, per l'attuazione all'affidamento dei servizi di riqualificazione agricola, risanamento conservativo e interventi di vocazione sociale dell'area collinare Ex Base NATO di Bagnoli (NA) denominata "Parco San Laise".

#### **Art. 3 – Oggetto**

Le attività oggetto del presente accordo sono quelle riportate nella manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore interessati all'affidamento dei servizi di riqualificazione agricola, risanamento conservativo e interventi di vocazione sociale dell'area collinare ex Base NATO di Bagnoli (NA) denominata "Parco San Laise", di cui all'Allegato A della deliberazione del presidente/commissario dell'Ente Parco n. 19 del 30.10.2023.

#### **Art. 5 – Obiettivi**

Con il presente Accordo si intende riqualificare il patrimonio agricolo e immobiliare individuato al Catasto di Napoli al Fg. 203, particella 212, riportato all'interno della piantina allegata e perimetrata in giallo (All. G), tramite lo strumento della concessione di valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 112/98 convertito in legge 133/2008, svolgendo attività compatibili con le destinazioni d'uso attualmente consentite e con i vincoli gravanti sullo stesso, attraverso la realizzazione di percorsi di azioni condivise che portino al conseguimento degli obiettivi progettuali definiti nel Protocollo di Intesa di cui alla delibera del presidente/commissario n. 15 del 26.09.2023.

#### **Art. 6 – Attività principali a carico del Concessionario**

*Spetta al Concessionario:*

- Bonificare le aree dai rifiuti, riqualificarle, ristrutturare gli immobili, arredare le aree aperte al pubblico piantumare, promuovere la vendita di proventi agricoli certificati BIO, fondare cantine sociali, svolgere attività di educazione ambientale, fare profitto entro i limiti di legge, anche con la vendita di frutti a km zero con agriturismo per mantenere lo stato decoroso della collina, a richiedere i titoli abilitativi edilizi, ed onorare i canoni, ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze e dei servizi collaterali del Parco, individuare percorsi di raccordo con eccellenze flegree;
- coprogettare con Ente Parco e Fondazione Campania Welfare gli interventi che interessano la parte sociale dell'area e l'istituzione di un Area Sociale attrezzata aperta al pubblico non inferiore a mq 2000;
- adottare protocolli di sicurezza di tutta l'area oggetto dell'affidamento;
- assicurare la sorveglianza dei varchi, anche con videocamere
- adeguarsi a leggi e regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e a ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza;
- stipulare apposita stipula di polizza assicurativa R.C.T.;
- intestarsi i contratti relativi alle utenze necessarie all'utilizzo degli immobili;
- realizzare apposita cartellonistica;
- pagare eventuali oneri tributari e/o di competenza legale;



- curare l'aspetto sociale dell'intervento, oggetto di coprogettazione tra Concessionario, Ente Parco e Fondazione.

#### **Art. 7 – Attività principali a carico dell'Ente Parco**

*Spetta all'Ente Parco:*

- seguire le attività affinché tutti gli interventi di risanamento conservativo agricolo, naturalistico ed edile a carico del Concessionario siano eseguiti nel rispetto delle norme di riferimento;
- attivare percorsi formativi e culturali con soggetti dell'associazionismo, del volontariato e organizzazioni comunitarie al fine di promuovere la cultura, le attività ludiche, sportive e culturali, in collaborazione con la Fondazione;
- condividere con Fondazione e Concessionario, tramite forme partecipate e di coprogettazione, le iniziative rivolte alle attività sociali.

#### **Art. 8 – Modalità di esecuzione**

- a. Con la firma del presente Accordo il Concessionario può dare seguito all'intervento, la cui vigilanza sulle attività previste sarà assicurata dal dott. Massimo D'Antonio, quale coordinatore delle attività del Parco.
- b. L'Ente Parco si riserva di poter predisporre iniziative e interventi atti alla valorizzazione del territorio con fondi autonomi, previa condivisione degli obiettivi sia con il Concessionario sia con la Fondazione Campania Welfare.
- c. L'Ente Parco concede, con il presente titolo di possesso, la conduzione del fondo esclusivamente per attività prevalenti agricole e eventuali altre coerenti con le norme urbanistiche.

#### **Art. 9 – Divieti**

- a. È vietata la cessione del presente contratto, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma o subaffitto;
- b. ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 5, lettera b), del D.L. 351/2001, il Concessionario potrà farsi affiancare, per l'espletamento delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare e nel rispetto della vigente normativa di tutela, da partner esterni.

#### **Art. 10 – Obblighi**

Il Concessionario ha l'obbligo:

- a. di stipulare apposita polizza assicurativa per tutta la durata dell'intervento;
- b. Su richiesta dell'Ente Parco e solo nella fase progettuale autorizzativa iniziale, di riservare alcuni spazi e/o volumi istituzionale utili alla funzione del parco, o di indicarne la funzione;
- c. di utilizzare lo stemma dell'Ente Parco e quello della Fondazione su tutte le locandine, brochure, dépliant, ecc. che intende pubblicare;
- d. di realizzare un Parco periurbano, nell'ottica della biodiversità, della valorizzazione del rapporto tra uomo-ecosistema, e del protagonismo di giovani svantaggiati, o con disabilità e della tutela dei diritti dei lavoratori.

L'Ente Parco resta estraneo a tutti i rapporti che il Concessionario avrà con i suoi eventuali fornitori e terzi di genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il futuro concessionario e detti soggetti senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta, manlevando l'Ente Parco e la Fondazione Campania Welfare da ogni responsabilità a riguardo.

L'Ente Parco esonera il Concessionario da ogni rapporto esistente tra l'Ente Parco e la Fondazione Campania Welfare.

L'Ente Parco alla stipula del presente accordo garantisce e si obbliga a consegnare al Concessionario l'area libera da persone e da cose rinvenienti da rapporti sottoscritti in precedenza ormai scaduti.

#### **Art. 11 - Durata**

Il protocollo di Intesa tra Ente Parco e Fondazione Campania Welfare ha effetto per venti anni, fino al 31 dicembre 2043, rinnovabile; su tali presupposti anche l'accordo tra Ente Parco e Concessionario ha la durata di anni venti, rinnovabili, previo accordo tra le parti.



#### Art. 12 – Oneri finanziari

- a. Il canone previsto per la Concessione ammonta a € 4.500,00 (euroquattromilacinquecento,00) lordi, inclusivi di tutti gli oneri accessori e conseguenti, a partire dal terzo anno, da adeguarsi ai canoni ISTAT, le cui prime annualità andranno a storno delle spese da sostenere per la bonifica ed il ripristino iniziale;
- b. Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, il pagamento del canone sarà effettuato direttamente dal Concessionario alla Fondazione Campania Welfare, la quale fornirà le opportune coordinate bancarie su cui effettuare l'addebito;
- c. tutti i pagamenti effettuati nell'ambito del presente avviso verranno effettuati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

#### Art. 13 - Responsabilità e clausola di manleva

1. Il Concessionario esonera l'altra parte da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste nel presente Accordo.
2. Nel caso in cui il Concessionario produca danni direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo, esso è tenuto al risarcimento dei danni.
3. Il Concessionario da garanzia che, nello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
4. Il Concessionario tiene indenne l'Ente Parco da responsabilità per danni a persone e cose sia per quanto riguarda i materiali di sua proprietà sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della esecuzione delle attività connesse e in ogni caso per qualunque altro rischio da qualunque causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impiegato non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta nei confronti dell'Ente Parco e non potrà vantare alcun rapporto di lavoro con l'Ente Parco.

#### Art. 14 – Recesso

1. Ai sensi dell'art. 1373 del Codice civile ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di tre mesi a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 10.
2. Ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile in caso di grave inadempienza di una delle parti, l'altra parte potrà intimare per iscritto a c/o PEC la parte inadempiente diffidando ad adempiere entro 15 giorni.
3. Per quanto non previsto in questo articolo si rimanda al Codice civile.

#### Art. 15 – Comunicazioni e cambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi telematici  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, PEC: [parcocampiflegrei@pec.it](mailto:parcocampiflegrei@pec.it)  
Fondazione Campania Welfare, PEC: [protocollo@pec.fbna.it](mailto:protocollo@pec.fbna.it)  
Cooperativa LUMAR, PEC: [lumarsoc@legalmail.it](mailto:lumarsoc@legalmail.it)

#### Art. 16 - Riservatezza e Informativa trattamento dati e Tutela della Privacy

1. I dati di cui l'Ente Parco è in possesso verranno trattati nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.
2. Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale o di quanti collaborino nelle attività, l'osservanza della più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti, di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e si impegnano, altresì, ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del medesimo Accordo;
3. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati e cartacei ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti prestano, altresì, il loro consenso al trattamento degli stessi dati per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse all'esecuzione del presente Accordo, impegnandosi ad improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di



**ENTE PARCO  
REGIONALE DEI  
CAMPI FLEGREI**



essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

**Art. 15 - Indicazione del Foro Competente**

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente contratto si elegge quale Foro competente quello di Napoli.

**Art. 16 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. n. 241/1990 ed ai principi e norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

*Documento letto e sottoscritto digitalmente tra le parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate la cui sottoscrizione sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Per Lumar Società Cooperativa Sociale  
(sig. Catuogno Marco)

Per l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
(dott. Massimo D'Antonio)

**LUMAR**  
Società Cooperativa Sociale  
Via Spiaggia Romana, 15  
80070 Bacoli (NA)  
P. IVA 08152121219

Bacoli(NA) li 22.12.2023

